

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4892 del 22/09/2023
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 - AZIENDA AGRICOLA VIGHI LUIGI E MARIO - DOMANDA DI RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO E ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POLESINE ZIBELLO E BUSSETO (PR). PROC PRPPA2187 . SINADOC 21868/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5065 del 22/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda di rinnovo del 30/06/2016 Prot. Pg.2016/10502 con cui l'Azienda Agricola Vighi Luigi e Mario, con sede in Parma Via Rigosa Nuova 2 , PEC: vighimauro@pec.coldiretti.it Codice Fiscale: 01272720200 ha chiesto il rinnovo della concessione - pratica codice PRPPA2187 - rilasciata con Determinazione n.14996 del 04/11/2015;

- della domanda di variante del 28/11/2022, Prot. Pg.2022/195292 con cui l'Azienda Agricola Vighi Luigi e Mario ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PRPPA2187 per aumento di volumi e inserimento di un nuovo pozzo già esistente la cui perforazione è avvenuta in tempi antecedenti all'obbligo di autorizzazione alla perforazione così come dichiarato dal concessionario in data 16/12/2022, Prot. pg. 2022/206502;

DATO ATTO.

Che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo (per i pozzi 3,4,5) e zootecnico (pozzi 1 e 2);

PRESO ATTO che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n.377 del 21/12/2022 .

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAI SEGUENTI ENTI:

- Provincia di Parma, che in data 03/04/2023, Prot. Pg.2023/57944 ha rilasciato parere favorevole;
- Consorzio di Bonifica Parmense, che in data 26/01/2023 Prot. Pg.2023/14707 ha rilasciato parere favorevole;

- Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette foreste e sviluppo zone montane Area Biodiversità, che in data 11/08/2023, Prot. Pg.2023/140341 ha rilasciato esito positivo della valutazione d'incidenza;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- ha versato la somma pari a 708,36 euro, richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica PRPPA2187;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Vighi Luigi e Mario, con sede in Parma Via Rigosa Nuova 2, PEC: vighimauro@pec.coldiretti.it Codice Fiscale: 01272720200, la variante sostanziale per aumento di volumi di prelievo e inserimento nuovo pozzo esistente alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2187, ai sensi dell'art. 5 e ss. del r.r. 41/2001, con le seguenti caratteristiche e prescrizioni riportate nel disciplinare allegato al presente atto e firmato per accettazione dal concessionario:

prelievo da esercitarsi mediante 5 pozzi:

Denominazione	Profondità	Diametro	Potenza pompa	Profondità filtri	uso
P1	120	150	3	62-72; 100-105	zootecnico
P2	25	150	3	10-22	zootecnico
P3	25	150	30	10-22	irriguo
P4	25	150	30	10-22	irriguo
P5	25	150	30	10-22	irriguo

– ubicazione del prelievo:

Denominazione	Comune	Località	Fg.	Map.	Coordinate UTM RER		Portata max l/s	Volume annuo
P1	Polesine Zibello	Marzano	18	30	590239	982274	3	18.000
P2	Polesine Zibello	Marzano	18	30	590278	982300	3	
P3	Polesine Zibello	Marzano	18	39	589925	982198	23	110.000
P4	Polesine Zibello	Marzano	18	41	590092	983013	23	
P5	Busseto	Dossi	17	6	588798	981723	23	

- volume d'acqua complessivo pari a mc/annui 128.000 e nel nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 per l'uso zootecnico e 23 l/s per l'uso irriguo;
- di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032;
 - di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 708,36 euro è stato pagato;
 - di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 708,36 euro, è stata versata;
 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 - di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 - di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Azienda Agricola Vighi Luigi e Mario, con sede in Parma Via Rigosa Nuova 2, PEC: vighimauro@pec.coldiretti.it Codice Fiscale: 01272720200 (codice pratica PRPPA2187).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 5 pozzi con le seguenti caratteristiche:

Denominazione	Profondità	Diametro	Potenza pompa	Profondità filtri	uso
P1	120	150	3	62-72; 100-105	zootecnico
P2	25	150	3	10-22	zootecnico
P3	25	150	30	10-22	irriguo
P4	25	150	30	10-22	irriguo
P5	25	150	30	10-22	irriguo

2. Le opere di presa sono localizzate:

Denominazione	Comune	Località	Fg.	Map	Coordinate UTM RER		Portata max l/s	Volume annuo
P1	Polesine Zibello	Marzano	18	30	590239	982274	3	18.000
P2	Polesine Zibello	Marzano	18	30	590278	982300	3	
P3	Polesine Zibello	Marzano	18	39	589925	982198	23	110.000
P4	Polesine Zibello	Marzano	18	41	590092	983013	23	

P5	Busseto	Dossi	17	6	588798	981723	23	
----	---------	-------	----	---	--------	--------	----	--

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico per i pozzi 1 e 2 e uso irriguo per i pozzi 3,4,5.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 per l'uso zootecnico e 23 l/s per l'uso irriguo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 128.000 di cui 18.000 per l'uso zootecnico e 110.000 per l'uso irriguo.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS Nome: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2023 il canone è determinato in 708,36 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 708,36 euro, viene restituito alla

scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2032.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'uso di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del

canone annuo..

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Prescrizioni impartite dal parere del consorzio di bonifica parmense del 26/01/2023 Prot. pg.2023/14707:

il prelievo di acqua ad uso irriguo potrà avvenire solo per utilizzi di emergenza, quando la risorsa idrica superficiale non sarà disponibile così come stabilito nel parere espresso dal Consorzio di Bonifico in data 26/01/2023 Prot. Pg.2023/14707.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione

dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.